



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI BELLUNO**

*Fallimenti e Procedure Concorsuali*

Il Giudice, dott.ssa Gersa Gerbi

nella procedura n. 16-1/2025 rg. P.U. per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCII) promossa da:

**SCOPEL PAOLA MARIA** (c.f. SCP PMR 64B51 A443H), nata il 11.2.2.1964 ad Arsìè [REDACTED]  
[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Da Re  
e dall'avv. Andrea Allegro

RICORRENTE

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Con ricorso depositato in data 4.8.2025 la ricorrente, premesso di rivestire la qualifica di "consumatore" così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCII e di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCII, ha proposto ai propri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti.

E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCII dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso l'Ordine distrettuale degli avvocati, Avv. Morena Astore, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza del debitore nel contrarre i propri debiti, nonché della sua attuale incapacità di adempiere; il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività.

Con nota trasmessa in data 20.11.2025 il Gestore ha documentato l'esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 70 CCII, dando atto che nessuno dei creditori ha presentato osservazioni.

Con la relazione il gestore ha invece proposto di accogliere la modifica del piano con compensazione parziale dei crediti vantati dalla ricorrente nei confronti delle due creditrici Fire s.p.a. e NPL Management s.p.a., con conseguente riconoscimento di un credito di FIRE

S.p.a. di Euro 10.172,46 in luogo di Euro 12.728,84 e di un credito di NPL MANAGEMENT S.P.A. di Euro 1.089,22 in luogo di Euro 3.645,60. Ferma ogni altra previsione della proposta e del piano pubblicati e comunicati.

Tanto premesso, l'esposizione debitoria complessivamente maturata, salvo la compensazione appena richiamata, ammonta ad € 38.736,49, a cui occorre aggiungere il compenso dell'OCC.

Il piano di ristrutturazione prevede il pagamento complessivo dell'importo di € 24.750,00, mediante il versamento di rate mensili di € 250,00 l'una e di una rata annuale di € 1.950,00 nell'arco dei prossimi cinque anni successivi all'omologa.

Il piano, pertanto, prevede il seguente soddisfacimento dei creditori:

Creditori	Importi	Percentuale	Pagamento
Agenzia delle Entrate	€. 259,90	63,59%	€. 165,30
Agenzia delle Entrate – Riscossione	€. 932,02		
	€. 320,46	100,00%	€. 320,46
	€. 611,56	63,59%	€. 388,90
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti	€. 36,15	63,59%	€. 23,00
FIRE S.p.a.	€. 20.016,68	63,59%	€. 12.728,84
Poste Italiane S.p.a. (Banco-Posta)	€. 11.759,06	63,59%	€. 7.477,90
NPL Management S.p.a.	€. 5.732,68	63,59%	€. 3.645,60
<b>Totale</b>	<b>€. 38.736,49</b>		<b>€. 24.750,00</b>

Deve essere dato atto che:

- il ricorrente riveste la qualifica di "consumatore" così come delineata dall'art. 2, I comma, lett. e), CCII, trattandosi di soggetto che svolge con contratto a tempo indeterminato l'attività di autista dal 1.2.2006 e che non ha mai svolto attività di impresa;
- alla luce della documentazione in atti e delle risultanze della relazione del Gestori della Crisi, ricorre lo stato di sovraindebitamento, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCII
- non risulta la ricorrenza di condizioni ostative ex art. 69, I comma, CCII, in quanto il ricorrente non risulta essere stato già esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha già beneficiato per due volte dell'esdebitazione, né, allo stato e secondo quanto agli atti, risulta che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Successivamente alle comunicazioni effettuate a cura dell'OCC ai sensi dell'art. 70, comma 1, CCII, non sono state presentate osservazioni dai creditori e, considerato il diffuso orientamento che intende il presente procedimento come processo avente natura contenziosa, in assenza di contestazioni da parte dei creditori, il giudizio sulla convenienza del piano deve essere limitato a situazioni di manifesta e rilevante non convenienza (Trib. Parma, 18.7.2021, Ilcaso), che non pare ricorrere nel caso di specie, attesa l'aspettativa di soddisfacimento pari al 63,59% dei creditori chirografi e al 100% dei privilegiati.

Va infine rammentato, quanto al pagamento del compenso spettante all'OCC, che deve esserne prevista l'inclusione del compenso tra i crediti prededucibili, in conformità al disposto dell'art. 6 I comma lett. a) CCII, così come modificato dall'entrata in vigore del d.lgs. 136/2024 (ai sensi del quale: *"oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento"*);

tale previsione va, tuttavia, necessariamente coordinata con l'art. 71, IV comma, CCII, in base al quale *"Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento"*.

Pertanto, condividendo l'orientamento giurisprudenziale di merito formatosi a riguardo (cfr. Trib. Bologna, 21 ottobre 2024, Est. Mirabelli; Tribunale Nocera Inferiore, 10 gennaio 2024; Tribunale Rimini, 05 gennaio 2024, Est. Rossi; Tribunale Forlì, 13 luglio 2023, Est. Branca), nell'attenersi alla previsione normativa come meglio *infra* illustrata, si ritiene che il compenso spettante al professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi presso cui è iscritto, **debba essere liquidato e (pagato) solo al termine dell'avvenuta esecuzione del programma di liquidazione della procedura di sovraindebitamento**. Solo in quel momento, infatti, il Giudice potrà tener conto dell'intera attività svolta dall'OCC e della diligenza impiegata nello svolgimento dell'incarico.

Pertanto, al fine di non violare il disposto del citato art. 6, I comma, lett. a) CCII, le somme che il debitore abbia già eventualmente corrisposto all'OCC, **dovranno considerarsi come meramente accantonate presso il predetto Organismo fino alla completa esecuzione della procedura.**

Di conseguenza ove, al termine della procedura, il compenso liquidato dal G.D. sia inferiore a quello già accantonato, al fine di non incorrere in violazione di legge, il predetto

Organismo dovrà restituire le somme eventualmente eccedenti, secondo le disposizioni che verranno impartite dal G.D.

Va peraltro ammessa la possibilità di riconoscere – stante la significativa attività svolta dall'OCC tramite la predisposizione della relazione ex art. 68, II comma, CCI – un acconto sul compenso finale, **da richiedersi a cura dell'OCC** sulla base dell'attivo stimato e del passivo accertato ai sensi del DM 24.09.2014 n. 202 **e sulla quale il giudice delegato potrà provvedere** dopo l'omologa e l'esecuzione dei riparti (cfr. art. 71 comma 4 CCII come modificato dal recente correttivo al Codice della Crisi).

In conclusione, ricorrono dunque i presupposti per omologare il piano e, contestualmente disporre la chiusura della procedura ex art. 70, VII comma, CCII.

Per quanto riguarda le modalità esecutive, **il debitore provvederà ad effettuare mensilmente i pagamenti in favore dei creditori beneficiari, e gli ulteriori pagamenti previsti nel piano mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura che sarà aperto a cura dell'OCC ma vincolato all'ordine del giudice.**

Il presente provvedimento dovrà essere, a cura del Gestore, comunicato a tutti i creditori e pubblicato entro i 2 giorni successivi sul sito web istituzionale del Tribunale di Belluno, ex art. 70, comma 8, CCII.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice, pronunciando in esito al ricorso presentato ex artt. 67 ss. CCII:

**OMOLOGA** il piano del consumatore proposto da **SCOPEL PAOLA MARIA** (c.f. SCP PMR 64B51 A443H), alle condizioni e nel rispetto dei termini indicati nella proposta di piano in atti, modificata come da proposta dell'OCC con la relazione del 20.11.2025

#### **DISPONE:**

- a. che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano mediante versamento sul conto corrente intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice che sarà aperto a cura del Gestore della crisi;
- b. che siano sospese, fino a completamento del piano di ristrutturazione omologato, eventuali azioni individuali dei creditori e ogni diverso pagamento per crediti anteriori alla presentazione del piano;
- c. che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1 CCII;
- d. che eventuali somme trattenute dal datore di lavoro dovranno essere versate al debitore per l'attuazione del piano; a tal fine il Gestore comunicherà tempestivamente il presente provvedimento anche al datore di lavoro;

- e. il divieto per il ricorrente di sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma, per tutta la durata del piano;
- f. dispone che il Gestore:
  - i) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà, sottoponendole, ove necessario al giudice;
  - ii) riferisca ogni sei mesi al giudice sullo stato dell'esecuzione del piano, formulando ogni semestre il progetto di riparto parziale e periodico per il semestre successivo;**
  - iii) terminata l'esecuzione, presenti – sentito il debitore – una relazione finale e l'istanza di liquidazione del compenso, mentre le somme destinate al pagamento dell'OCC secondo le previsioni del piano dovranno ritenersi accantonate fino a che il giudice delegato non ne autorizzerà il pagamento;
  - iv) se alla scadenza del termine di durata o in corso di esecuzione, il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentiti i debitori– le modifiche e gli atti necessari al completamento;
- g. l'attribuzione al Gestore del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dello stipendio e di pagamento dei debiti, come derivanti dal piano omologato, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 71 CCII;
- h. che la presente sentenza di omologa sia pubblicata, a cura dell'O.C.C. e a spese del debitore, entro 48 ore, sul sito del Tribunale di Belluno, nella relativa sezione, omissi i dati personali dei soggetti non direttamente interessati dal piano e quelli inerenti il debitore di carattere sensibile o comunque non necessari, nonché entro lo stesso termine sia comunicata a tutti i creditori.

**DICHIARA** chiusa la presente procedura.

Si comunichi al ricorrente e al Gestore della crisi.

Belluno, 15 aprile 2026

IL GIUDICE  
*dott.ssa Gersa Gerbi*